



REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n° 4)

Parere n. 16 del 25/10/2017

OGGETTO: DAL MASO GROUP S.R.L. – Impianto di smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Revamping – Comune di localizzazione: Arzignano (VI) – Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

In data 23/12/2015 è stata presentata, per gli interventi in oggetto, dalla Dal Maso Group s.r.l. con sede legale in Arzignano (VI), via Decima Strada Z.I. n. 8 (C.F. e P.IVA. 03729430243), domanda di procedura di valutazione d’impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 575/2013), acquisita con protocollo n. 522613 del 23/12/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l’intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/6/2017, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 7), per le seguenti motivazioni:

1. Si è osservato nel corso del sopralluogo del 02/05/2017 che l’area esterna di fronte alla parete est del fabbricato n. 3, dove è prevista da progetto la collocazione del nuovo impianto di trattamento delle emissioni (camino E3), è impiegata attualmente per il deposito dei cassoni vuoti o dei carichi di rifiuti, coperti da teli; materiale coperto da teli interessa anche lo spazio antistante la parete sud del fabbricato n. 2. Nel progetto e nel SIA mancano approfonditi riferimenti allo stoccaggio dei rifiuti all’esterno, tanto per lo stato di fatto, che per il progetto. A prescindere dalla possibilità o meno del deposito esterno, la costruzione del nuovo impianto del camino E3 ridurrebbe la superficie a disposizione, perlomeno quella per la sosta temporanea dei cassoni vuoti, prevedibile, comunque, sul piazzale esterno.
2. Di fronte alla parete nord del fabbricato n. 3, verso la strada, avviene di fatto il deposito temporaneo dei cassoni vuoti, nello spazio che destinabile al collegamento viario interno tra i capannoni n. 1 e n. 2, al fine del deposito del sale; nell’indisponibilità di passaggi interni e di un sistema di trasporto meccanizzato (solo “annunciato”, ma non introdotto nel progetto), il deposito del sale recuperato ed igienizzato potrebbe avvenire soltanto con l’uscita della pala meccanica dal cancello principale, la breve percorrenza di via Decima Strada e l’ingresso nel capannone n. 2, tramite il passo carraio del medesimo; vi sarebbe in questo caso, oltre ad effetti sulla viabilità pubblica, la possibilità del versamento accidentale del sale sulla sede stradale. Il percorso tra i capannoni n. 1 e n. 2 dentro la proprietà consentirebbe, con la dovuta accortezza, solo il passaggio della pala meccanica, a patto, però, di ridurre lo spazio destinato alla sosta dei cassoni vuoti.
3. Nella planimetria di progetto allegata alle integrazioni del luglio 2016 si osserva, sul retro tra gli edifici n. 1 e n. 2, l’indicazione di un muretto e, pertanto, si deduce l’impossibilità dell’accesso per le pale meccaniche; il trasporto del sale, pertanto, non può che essere previsto sul fronte nord.

4. Il piazzale esterno non presenta dimensioni tali da consentire, fin dall'ingresso, una completa suddivisione dei percorsi e delle aree di attesa tra gli automezzi per il conferimento dei rifiuti speciali, i rifiuti di sale ed i rifiuti liquidi.
5. A fronte delle richieste di chiarimenti e precisazioni, da parte della Commissione VIA, le risposte non sono state esaurienti. In relazione a quanto prospettato dalla Proponente nella *Relazione tecnico descrittiva* – A01bis – datata luglio 2016 (pagg. 81 e 82), circa la distinzione dei rifiuti liquidi non pericolosi, da miscelare in tre categorie: liquidi con pH acido, liquidi con pH basico e altri rifiuti, non sono indicati quali altri parametri, oltre al pH, siano presi in considerazione per valutare le condizioni di miscelazione tenuto conto degli aspetti relativi, ad esempio, al manifestarsi di possibili incompatibilità chimiche con sviluppo di reazioni incontrollate. Dal che non è possibile desumere quali caratteristiche contraddistinguono le tre tipologie e di quali presidi l'impianto necessita per garantire le relative condizioni di sicurezza.
6. È stato accertato, in sede di sopralluogo, che il Centro è servito dalla rete pubblica delle acque meteoriche (o acque bianche) e da una linea fognaria pubblica civile, definita nelle planimetrie fornite dalla ditta come fognatura acque nere. In base alla documentazione fornita da Acque del Chiampo S.p.A., la rete fognaria pubblica acque nere è definita come rete fognaria acque urbane. La rete pubblica delle acque meteoriche non è collegata ad un impianto di trattamento finale, ma direttamente ad un corpo recettore. In questa rete risultano recapitare le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque pluviali dei tetti, non soggette a trattamento depurativo. Per le acque meteoriche che recapitano in questa rete deve essere verificato il rispetto dei limiti allo scarico previsti per il recettore finale della rete. La rete fognaria acque urbane in gestione ad Acque del Chiampo S.p.A. è collegata ad un impianto di depurazione con due linee di trattamento una industriale e una civile. In tale rete fognaria acque urbane risultano recapitare le acque reflue assimilabili alle domestiche e i primi 10 millimetri di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che costituiscono le acque meteoriche "di prima pioggia" soggette a trattamento depurativo nell'impianto aziendale delle acque meteoriche. Con l'aumento dei rifiuti gestiti dalla ditta il rischio di dilavamento potrebbe estendersi anche a nuove sostanze e comportare la presenza di nuovi inquinanti rispetto agli attuali. Le acque reflue industriali, ovvero quelle derivanti dai processi produttivi, non risultano recapitare in pubblica fognatura, ma risultano gestite come rifiuti. Altre aree sono presidiate con un sistema di raccolta a tenuta, per sostanze liquide da smaltire, tramite apposite autocisterne, in centri specializzati. Pur essendo la linea delle acque meteoriche presidiata da un sistema di cattura delle acque di prima pioggia, le dimensioni di tale sistema non sono sufficienti a far fronte a spandimenti particolarmente ingenti, quali potrebbero determinarsi per effetto di incidenti. La raccolta di tali spandimenti nella rete delle acque meteoriche non è corretta, ma andrebbero gestiti come rifiuti liquidi e non nella rete delle acque meteoriche.
7. Non è dimostrata l'effettiva capacità di rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera, da parte degli impianti di abbattimento, né l'efficacia di captazione nella configurazione di progetto. L'analisi degli impatti è eccessivamente sommaria, senza una valutazione previsionale, in termini qualitativi e quantitativi, dell'impatto atmosferico generato dai quattro punti di emissione del Centro. Il confronto fra la situazione attuale e quella *post operam* è limitato all'affermazione che solo per l'edificio 4 potrebbe registrarsi *un potenziale aumento delle concentrazioni di inquinanti in uscita*.
La capacità del sistema di aspirazione di trattare le emissioni non è stata approfondita per tenere conto delle nuove apparecchiature inserite. Non c'è uno studio o una valutazione che permettano di verificare il dimensionamento e l'efficacia delle aspirazioni né un'ipotesi di localizzazione delle bocchette per un'ottimizzazione dell'efficacia di aspirazione delle stesse in funzione dei punti di pressione. Si è scelto di mettere indifferentemente in aspirazione l'intero capannone, con conseguente relativamente grande portata di ventilazione, senza alcuna ipotesi di parzializzazione dello stesso. Non c'è comunque alcuna valutazione sull'interferenza che può avere l'apertura del portone, per l'accesso dei mezzi, sull'efficienza di abbattimento delle sostanze inquinanti.
In sintesi, non vi sono elementi per comprendere come funzionerà il sistema in termini di capacità di trattamento delle arie aspirate.
8. Negli elaborati PMC, PGO e PS non è compiutamente valutato il caso in cui accidentalmente, nelle aree esterne, possano presentarsi problemi di versamento contemporaneo di rifiuti liquidi e di rifiuti solidi, dato che lo spazio antistante i capannoni di lavorazione o la pesa sono condivisi da entrambe le linee di trattamento dei rifiuti liquidi e speciali.

8

10. Con riferimento ai due punti precedenti negli elaborati dedicati (PMC, PGO, PS) non sono riportate specifiche procedure per l'allontanamento, in caso di incendio o altra emergenza, dei mezzi in attesa contenenti rifiuti incompatibili tra loro, siano essi di sale, solidi speciali o liquidi, o più in generale, circa l'allontanamento di tutti i mezzi presenti al fine di minimizzare i rischi.
11. Nella relazione tecnica integrativa (luglio 2016) è specificato che il box n. 5 è dedicato alle operazioni di solidificazione e stabilizzazione; in attuazione da quanto richiesto in sede di integrazioni, circa la suddivisione delle aree di lavoro finalizzate alle varie fasi del trattamento, viene proposta soltanto la suddivisione del box n. 5 tramite barriere mobili. Tale soluzione si riflette su un'ulteriore riduzione delle superfici agibili, aspetto che connota la criticità dell'intero impianto progettuale come più volte chiarito.
12. Nella relazione illustrativa del luglio 2016 il bacino di contenimento è indicato con un volume lordo di 151,36 mc e uno utile di 64,77 mc, maggiore di quello di un singolo serbatoio ovvero 60 mc; nella documentazione di progetto e nel SIA non vi sono, però, accorgimenti o procedure di emergenza inerenti il possibile coinvolgimento di più serbatoi e/o la tracimazione di rifiuti dal bacino di contenimento (questione oggetto di richiesta di integrazioni). In tal senso le soluzioni progettuali comunemente adottate richiedono che il volume della vasca di raccolta contenga almeno un terzo del volume complessivo dei serbatoi installati. Ciò per potere adeguatamente gestire il caso di cedimento di più di un dispositivo.
Nel progetto esaminato, essendo previsti 9 serbatoi da 60 mc l'uno, il volume di 64,77 mc è largamente inferiore a quello richiesto dalla norma, pari a 180 mc (6 x 60/3).
A tale proposito, trattandosi di una installazione soggetta ad IPPC, non risultano rispettate le BAT di settore, che, per quanto riguarda lo stoccaggio di rifiuti (Trattamenti dei PCB degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e degli impianti di stoccaggio, S.O. alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 del 07.06.2007), prevedono norme tecniche specifiche al cap. D.1, con particolare riferimento alla lettera s) del paragrafo D.1.1.1.
13. Il comparto dedicato allo stoccaggio di liquidi (edificio 3) è strutturato in modo indifferenziato, senza tener conto che la natura diversa (acidi e basi, ad esempio) può dar luogo a reazioni per le quali occorrono specifici presidi. La Proponente non ha indicato l'implementazione di tali presidi, né l'adozione di misure di prevenzione, nonostante ciò sia stato oggetto della richiesta di integrazioni.
14. Il rischio di incendio, rivelatosi - nella casistica regionale - fra i più attuali, non è stato adeguatamente analizzato, né sotto l'aspetto (1) della definizione del carico di incendio e delle possibilità d'innesco, né sotto l'aspetto (2) delle misure (attive e passive) di contenimento e di spegnimento, tanto meno sotto quello (3) connesso alla diffusione nell'ambiente e nel territorio circostante di fumi contaminati da sostanze pericolose. Se i primi due aspetti (1 e 2) sono astrattamente rinviabili all'azione di controllo preventivo esercitato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in forza delle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi, il terzo (3) non dispone di altre occasioni di trattazione oltre la presente procedura di VIA. Quindi, il controllo dei Vigili del Fuoco è idoneo ad incidere sulle misure di prevenzione e di contenimento/spegnimento di un incendio, ma non sulla diffusione di fumi che dovessero svilupparsi anche solo nella fase iniziale di un tale evento. È solo nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, salvo i casi rientranti nella disciplina del D.Lgs. 334/1999, che è possibile valutare la compatibilità ambientale dei materiali trattati.

Il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha ritenuto particolarmente critici gli aspetti evidenziati ai precedenti punti 5-7-10-11-12-13.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno comunicato alla società Dal Maso Group s.r.l., con nota prot. n. 291332 del 14/7/2017, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La società Dal Maso Group s.r.l., "ritenendo che le motivazioni espresse nella comunicazione inviata in data 14/7/2017 siano prive di fondamento essendo frutto, probabilmente di una errata valutazione dei documenti trasmessi" ha presentato in data 17/7/2017 (ricevuta con prot. n. 293988 del 18/7/2017) richiesta di "attivazione del sub-procedimento di cui al comma 6 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 per lo svolgimento di una inchiesta pubblica volta all'esame dell'intera documentazione istruttoria acquisita alla procedura de qua", ovvero l'attivazione di "sintetico contraddittorio previsto dal successivo comma 8". L'Unità Organizzativa V.I.A. a risposto a tale richiesta in data 9/10/2017 con la sottocitata nota prot. n. 421112.

Con nota del 8/8/2017 (ricevuta con prot. n. 343121 del 8/8/2017) la società proponente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Con la medesima nota è stata formulata da parte del proponente espressa richiesta di essere ascoltato (ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs 104/2017).

Il gruppo istruttorio si è incontrato in data 26/9/2017 presso gli uffici della Regione Veneto, al fine di valutare le osservazioni inviate dal proponente e definire i contenuti della relazione istruttoria conclusiva.

Con nota prot. n. 416794 del 5/10/2017 la società proponente è stata invitata a partecipare alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 11/10/2017 per la discussione conclusiva del procedimento in oggetto. Nella nota di invito è stato specificato che *"La Ditta proponente è invitata a titolo consultivo e sarà chiamata a presenziare alla seduta qualora ritenuto opportuno dalla Commissione nel corso della discussione"*.

La società Dal Maso Group srl ha richiesto con nota del 6/10/2017 (ricevuta con prot. n. 418039) il rinvio della discussione prevista per il giorno 11/10/2017, per impossibilità del progettista e del consulente di partecipare alla seduta del Comitato, causa impegni improrogabili. Nella medesima nota il proponente ricorda di *"aver formulato, con nota del 8/8/2017, espressa richiesta di essere ascoltato, richiedendo altresì un confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni fornite e superare le criticità evidenziate nella comunicazione regionale del 14/7/2017"*. L'unità operativa V.I.A. ha risposto con nota del 9/10/2017 (prot. n. 421112) accogliendo la richiesta di rinvio e confermando quanto precedentemente comunicato in merito alla partecipazione della società proponente alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. (*"La Ditta proponente è invitata a titolo consultivo e sarà chiamata a presenziare alla seduta qualora ritenuto opportuno dalla Commissione nel corso della discussione"*).

Nella seduta del 25 ottobre 2017, prima dell'inizio della discussione, il Vice-Presidente comunica al Comitato che la società proponente ha trasmesso alla Regione le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, facendo altresì presente contestualmente che la medesima Ditta ha rinnovato la richiesta di presenziare alla seduta odierna al fine di poter illustrare i contenuti delle proprie osservazioni al Comitato.

Trattandosi di una procedura non usuale, quindi, mai seguita in precedenza, la Presidenza ha ritenuto di sottoporre al Comitato la decisione in merito a tale istanza, rappresentando che l'eventuale accoglimento della richiesta si sarebbe potuto sostanziare in un'audizione del proponente a termine della quale si sarebbe potuto svolgere la normale discussione, solo una volta che il proponente fosse uscito dalla sala.

Ne è seguita una breve discussione tra i Commissari VIA al termine della quale il Presidente ha posto ai voti del Comitato la decisione in merito alla richiesta di audizione inoltrata dal proponente. Il Comitato, all'unanimità dei presenti, ha espresso voto non favorevole circostanza comunicata al proponente.

VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

Le osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, presentate dal Proponente, non contrastano efficacemente le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale V.I.A. del 28/06/2017, così come articolate nei 13 punti riportati nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Premesso che dei 13 punti suddetti, quelli di cui ai numeri 5-7-10-11-12-13 sono stati considerati maggiormente rappresentativi delle criticità contenute nel progetto e, conseguentemente, posti a fondamento del carattere negativo del parere, gli argomenti esposti ai punti 1-2-3-4-8-9 non concorrono a modificare la prospettazione esposta nel parere regionale.

- a) Infatti, la situazione rinvenuta nel sopralluogo del 2/05/2017, segnatamente con la presenza di una catasta di contenitori di sale-recuperato a ridosso del capannone 3, non può essere ritenuta momentanea, come esposto a pagina 4 della Relazione della Proponente (**punto 1** – deposito esterno). Il carattere "momentaneo" non è compatibile con la vistosa deformazione al portone del capannone 3, evidentemente causata dalla spinta (questa sì, occasionale) del materiale depositato

all'esterno, e, soprattutto, con le riprese disponibili su Google Maps, in cui è visibile, in condizioni analoghe, lo stesso ammasso riscontrato nel sopralluogo.

- b) La medesima circostanza è ripresa al **punto 2** della Relazione, nel quale si aggiunge che l'eventualità di versamenti accidentali del sale sulla sede stradale sarebbe esclusa dal fatto che tale materiale "*non è mai trasportato sfuso, ma è stoccato sfuso in big bags omologati*".
L'evenienza di che trattasi, però, include il versamento connesso alla rottura accidentale del contenitore, ad esempio per caduta dal mezzo di trasporto, ipotesi che non può essere esclusa in considerazione dell'altezza da terra a cui possono trovarsi i big bags.
- c) Anche il **terzo punto**, insistente sulla presenza di un muretto sul retro tra gli edifici n. 1 e n. 2, preclusivo della circolazione delle macchine operatrici, riguardo al quale la Proponente prospetta la sostituzione con un "dosso transitabile", non offre spunti assertivi della fallacia del parere, atteso che l'esame si è basato sui contenuti del progetto e del SIA. E nel progetto ciò che risulta presente è un muretto e non un dosso.
- d) Il **punto 4** verte sui "Percorsi interni per il conferimento", i quali resterebbero immutati a fronte di una sostanziale invarianza del flusso dei mezzi.
Va, però, osservato che la tesi della sostanziale "non mutazione" dell'impianto stride con il fatto che le varianti richieste non sono così poco significative, se l'ordinamento le ha assoggettate a una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, qual è effettivamente quella incardinata.
- e) Il **punto 6** riguarda la Gestione delle acque, che la Proponente precisa non essere oggetto di variazioni e che asserisce essere garantita, per quanto riguarda gli eventuali versamenti accidentali, dalla rete di raccolta con una capacità di accumulo di 30 m³.
Va, qui, osservato che tale rete di raccolta intercetta le aree coperte, ma non le aree dei piazzali, sulle quali interviene la rete di raccolta delle acque meteoriche dotata di un sistema di captazione delle acque di prima pioggia.
- f) Venendo al **punto 8** (ma anche per il **punto 9** valgono le medesime considerazioni), per restare fra le motivazioni di ordine secondario, la Proponente sostiene che il profilo riguardante il "versamento accidentale contemporaneo di rifiuti liquidi e solidi" sarebbe stato trattato nel Piano Gestione Operativa, nel Piano di Sicurezza e nella Relazione Tecnico Descrittiva.
Nel parere il Comitato ha sostenuto che l'argomento non sarebbe stato compiutamente valutato, avendo ritenuto che la trattazione non sia stata adeguatamente approfondita. Ed effettivamente i presidi previsti non risultano chiari neppure dopo la lettura della Relazione, almeno per quanto riguarda i versamenti liquidi. Infatti, si fa riferimento ad un "rilancio nella fognatura acque industriali", verso la quale la rete del Centro della Proponente non risulta connesso.

In merito ai punti ritenuti maggiormente significativi e posti a fondamento del parere negativo.

- g) Per quanto concerne il **punto 5** (miscelazione dei rifiuti liquidi), il deficit descrittivo lamentato nel parere non sarebbe giustificato dato il carattere "non in deroga" delle miscelazioni previste.
A ciò si deve replicare che la miscelazione di rifiuti liquidi comporta in ogni caso l'adozione di misure ed accorgimenti tesi ad assicurare la conformità dell'operazione alle finalità previste, nonché ad evitare il contatto o la commistione con rifiuti liquidi di caratteristiche non compatibili (si pensi alla condizione delle condotte utilizzate tra un'operazione e l'altra), il tutto finalizzato a prevenire l'innescio di reazioni pericolose per la salute degli operatori e per l'ambiente.
Pur senza pretesa di completezza, il progetto deve adeguatamente trattare dette questioni, senza che possano essere rimandate ad un secondo momento (nella relazione, pagina 13, si afferma che "nel PMC **saranno** riportati i dettagli in merito alle indagini analitiche da eseguirsi sui rifiuti in ingresso").
- h) Il **punto 7** tratta l'argomento delle "emissioni in atmosfera", sviluppando due concetti:
 1. il quadro delle emissioni resterebbe sostanzialmente invariato, poiché le variazioni progettuali non muterebbero significativamente la configurazione dell'impianto e le caratteristiche dell'aria da trattare.
 2. l'efficienza dell'impianto di aspirazione sarebbe dimostrata dal rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento autorizzativo vigente.

Anche in questo caso (punto i) occorre ribadire che non è condivisibile la mancanza di mutazione dell'impianto, in ragione dell'introduzione di un impianto di inertizzazione e, soprattutto, di un impianto di triturazione. Se è esclusa la produzione di inquinanti volatili (pagina 18 della Relazione), non viene esclusa la produzione di polveri, seppure in quantità apprezzabile (stessa pagina 18), confermata dal trattamento, tra gli altri, di pallet e scarti di legno.

Spazio di condivisione non trova nemmeno il secondo assunto sull'efficienza dell'impianto attuale.

Il sopralluogo, infatti, ha reso evidente uno stato dell'aria contenuta all'interno dell'edificio 1 e, soprattutto, dell'edificio 4 piuttosto insoddisfacente, da cui trarre un riscontro di una scarsa capacità di captazione dell'impianto di aspirazione. Non è sufficiente che siano rispettati i limiti all'emissione dal camino, ma è necessario che sul camino confluiscano, dopo adeguato trattamento, i volumi di aria che devono essere captati. In difetto di ciò, la qualità dell'aria non risulta accettabile e si diffondono all'esterno miasmi, in concomitanza con l'apertura del portone.

- i) Per quanto concerne il **punto 10**, nel quale era stata evidenziata una precarietà del sistema di confinamento dei rifiuti solidi con diverse caratteristiche, oltre che una ristrettezza degli spazi operativi del capannone 4, in predicato di ospitare l'inertizzatore ed il tritratore, la controdeduzione della Proponente rivela che non è stata colta la rilevanza delle variazioni introdotte dal progetto. Ciò non tanto per quanto riguarda la quantità di materiali trattati, che la Proponente dichiara rimanere invariata, quanto invece per il tipo di operazioni previste, in numero maggiore di quello attuale.
- j) Il **punto 11** tratta l'argomento del "bacino di contenimento delle cisterne", il quale sarebbe pari a 151,36 m³ e, pertanto, conforme ai requisiti minimi dettati dalle norme vigenti. Questa prospettazione, però, contrasta con quanto riportato a pag. 35 della relazione integrativa luglio 2016, in cui è indicato un volume utile di 64,77 m³, con tanto di calcolo dimostrativo, le cui conclusioni sono condivisibili. Quanto al volume da considerare per determinare il fabbisogno di contenimento, che i tre sedimentatori dispongano di un volume utile di 45 m³ e non di 60 m³, si tratta di una informazione non contenuta nel progetto e fin qui non resa nota. E tuttavia, anche assumendo il volume ridotto, il volume utile di contenimento, pari a 64,77 m³, non è conforme al fabbisogno dettato dalla normativa.
- k) Al **punto 12**, reazioni rifiuti liquidi, a fronte dell'indifferenziazione delle strutture di stoccaggio di liquidi, la Proponente ha prospettato l'evenienza di implementare i presidi (per esempio compartimentando le cisterne con muretti divisorii ed incrementando la capacità di contenimento del bacino), con questo implicitamente confermando l'esattezza del rilievo del Comitato.
- l) Il **punto 13** è relativo al "rischio incendio", che il Comitato ha evidenziato anche alla luce dei recenti eventi che hanno interessato impianti di caratteristiche analoghe. La Proponente ha controdedotto esponendo l'esistenza del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato il 15/11/2016, in rinnovo a quello rilasciato nel luglio del 2011. La circostanza dell'esistenza del CPI era nota al Comitato, ma si deve osservare che il certificato è relativo all'impianto attuale e non contiene alcun riferimento all'assetto destinato a configurarsi in conseguenza delle variazioni richieste oggetto della presente procedura di VIA. Del resto, la configurazione in essere e quella delineata dal progetto non sono sovrapponibili e ciò in ragione della rilevanza delle variazioni introdotte dal progetto, tali, come già detto, da comportare l'espletamento di una nuova procedura di VIA. Il parere ha altresì richiamato la distinzione tra la funzione di controllo preventivo esercitata dal Comando dei Vigili del Fuoco, nell'ambito dell'applicazione della normativa antincendio, e la funzione della *valutazione di impatto ambientale*, quest'ultima differenziandosi per il dover prendere in considerazione gli effetti di un incendio sulla salute della popolazione e sull'ambiente, oltre che le misure tese a prevenire l'evento o a reprimerlo. Gli elaborati progettuali a tale riguardo sono risultati del tutto insufficienti.

VALUTAZIONI FINALI DEL COMITATO

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo ed il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato) esprime ad unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sull'intervento per le motivazioni precedentemente illustrate.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Maria

Dott. Luigi Maria